REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
IBACN

Delibera Num. 83 del 12/12/2017

Seduta Num. 11

Questo martedì 12 **del mese di** dicembre

dell' anno 2017 **si è riunito nella residenza di** via Galliera, 21 BOLOGNA

il Consiglio Direttivo dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali Naturali della Regione Emilia-Romagna con l'intervento dei Signori:

1) Balzani Roberto	Presidente
2) Battistini Andrea	Consigliere
3) Bellosi Giuseppe	Consigliere
4) Bulgarelli Vanni	Consigliere

Funge da Segretario il Direttore: Leombroni Claudio

Proposta: CIB/2017/119 del 05/12/2017

Struttura proponente: IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Oggetto: ADOZIONE DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ DELL'IBACN AI SENSI DELL'ART. 3 CO. 3 DELLA L.R. N. 29/1995.

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

IBACN

Udita la relazione del Direttore in merito ai seguenti elementi:

- l'IBACN è Istituto dotato di personalità giuridica e possiede autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria, riconosciuta nell'ordinamento dall'art. 1 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29, "Riordinamento dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna";
- l'art. 3 co. 3 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29 prevede che il regolamento amministrativo-contabile dell'IBACN sia approvato dalla Giunta regionale "su proposta del Consiglio direttivo dell'Istituto che delibera a maggioranza assoluta dei propri membri";

Richiamato lo Statuto dell'IBACN, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 942 del 10.6.1997 (nel testo vigente, quale risultante dalle varie modifiche approvate) ed in particolare:

- l'art. 13 co. 2 lett. a) che reca: "Il Consiglio direttivo: a) delibera, a maggioranza assoluta dei suoi componenti ... il regolamento amministrativo-contabile …, e li propone all'approvazione della giunta regionale;

Ritenuto opportuno e necessario procedere ad adottare, nel testo che si allega alla presente deliberazione, il regolamento di contabilità dell'ente, da sottoporre alla Giunta regionale per l'approvazione;

Richiamata la deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 117 dell'8 maggio 2017 "Presa d'atto delle dimissioni del Presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC). Elezione del Presidente dell'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali della Regione Emilia-Romagna (IBC) a norma della L.R. 10 aprile 1995 n. 29";

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 2416/2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" in particolare la Parte speciale, Appendice 1., concernente l'Attività contrattuale;
- n. 370/2015 avente ad oggetto la nomina di quattro componenti del Consiglio direttivo e del Revisore unico dell'Istituto per i beni artistici culturali e naturali;
- n. 526 del 20 aprile 2017 "Assunzione del vincitore della selezione pubblica per il conferimento di incarico

dirigenziale, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 43/2001, presso l'Istituto per i beni artistici, culturali e naturali - IBACN";

- n. 1030 del 10.07.2017 "Conferimento ad interim dell'incarico di direttore dell'Istituto beni artistici, culturali e naturali";

Viste le seguenti deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'IBACN:

- n. 22/2005 "Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell'IBACN. Risposta alla richiesta di chiarimenti della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 45 del 24/05/2004 e contestuale integrazione dell'atto;
- n.31 del 27 aprile 2017, recante "Conferimento dell'incarico e nomina del Responsabile del Servizio Biblioteche, archivi, musei e beni culturali";
- n. 50 del 30.06.2017 avente ad oggetto: "Nomina e conferimento di incarico di direttore ad interim dell'Ibacn";

Vista la determina della regione Emilia Romagna n. 12096 del 25.7.2016;

Vista la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'IBACN n. 22/2005 "Indirizzi relativi alle relazioni organizzative e funzionali fra il Consiglio Direttivo e la dirigenza dell'IBACN" ed in particolare il punto 3 co. 3 lett. b), ai sensi del quale "al direttore compete l'espressione del parere preventivo di regolarità amministrativa sugli atti del Consiglio Direttivo";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Presidente dell'Ibacn, Prof. Roberto Balzani;

A voti unanimi e palesi;

D e l i b e r a

1. di adottare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la proposta di regolamento di contabilità dell'IBACN;
2. di trasmettere, la proposta di Regolamento di cui al punto 1 alla Giunta regionale per la necessaria approvazione, ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L.R. 10 aprile 1995, n. 29;
3. di pubblicare l'allegato al presente atto, intervenuta l'approvazione efficace dello stesso ai sensi del comma 2, sul sito web dell'Istituto;
4. di inviare il presente atto, intervenuta l'approvazione efficace dello stesso ai sensi del comma 2, ai Responsabili

di servizio dell'Istituto affinché ne prendano atto e lo divulghino ai collaboratori afferenti ai propri servizi.

IBACN

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1
Oggetto. Principi e finalità del sistema contabile

1. Il presente regolamento detta le norme in materia di gestione amministrativa contabile dell'IBACN per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti dallo stesso svolti.
2. L'IBACN ha personalità giuridica, autonomia statutaria e finanziaria ed opera con autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.
3. L'IBACN organizza e svolge le proprie attività nell'ambito delle competenze previste dalla Legge regionale n. 29/1995 nel rispetto dei principi di partecipazione, integrazione, trasparenza, informazione, efficacia, economicità e semplificazione delle procedure.
4. Il sistema contabile dell'IBACN si conforma ai principi della contabilità pubblica ed alle disposizioni dettate dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 118/2011) e regionale (L.R. 40/2001 per le sole parti che non risultano in contrasto con la normativa nazionale) in materia di amministrazione e contabilità.
5. Il Consiglio Direttivo ed i Dirigenti Responsabili dei Servizi assumono gli impegni di spesa; i Dirigenti liquidano le spese ed emettono gli ordini di pagamento.
6. Per la gestione contabile, l'IBACN si avvale del sistema informativo della Regione Emilia-Romagna.

Titolo II

Gestione Amministrativa

Art. 2
Pianificazione e controllo contabile delle attività

1. Annualmente, nell'ambito dei finanziamenti previsti dal bilancio regionale, l'IBACN svolge i propri compiti e funzioni secondo un Piano Annuale delle attività e specifici atti di programmazione, in attuazione delle linee strategiche delle politiche regionali ed in raccordo con gli atti di programmazione regionale.
2. Gli atti di gestione sono soggetti ai controlli di regolarità amministrativa ed ai controlli contabili; questi ultimi sono finalizzati ad assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativamente al ciclo del bilancio di entrata e spesa.
3. I controlli di regolarità contabile sono effettuati in via preventiva e condizionano l'adozione degli atti proposti che abbiano, in ragione delle implicazioni previste, riflessi sul versante della parte spesa del bilancio (a titolo esemplificativo sono da ricomprendere i Piani, i programmi di acquisizione di beni e servizi, gli atti del Consiglio direttivo con i quali si procede all'attribuzione di vantaggi economici diretti, quali finanziamenti, contributi e simili, gli atti dirigenziali individuati per la parte di competenza finanziaria che determina l'attribuzione di specifiche risorse, con i quali si procede a dare attuazione alle disposizioni contenute nei provvedimenti precedenti, ovvero quali applicazione diretta del quadro normativo e/o organizzativo che li legittima).
4. Le proposte di atti di cui al punto che precede devono essere trasmesse per il controllo contabile preventivo complete della necessaria documentazione istruttoria, anche in relazione agli acquisti cd "verdi". L'esecuzione dei riscontri contabili sul provvedimento proposto è finalizzata, nelle diverse fattispecie, alla prenotazione della spesa a carico del bilancio, ovvero alla registrazione dell'impegno contabile nelle scritture del bilancio sui diversi esercizi finanziari secondo i principi, postulati e criteri dettati dal D.lgs. n. 118/2011.
5. Il tempo massimo consentito per l'esercizio del controllo contabile e l'apposizione dell'attestazione di copertura finanziaria ovvero del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria é previsto in 30 giorni dal ricevimento della proposta di atto amministrativo. In caso di rilievi sul provvedimento proposto, devono essere attivati, in

forma di condivisione con le strutture proponenti, gli strumenti amministrativo-contabili volti a rimuovere le cause che impediscono la registrazione della prenotazione di spesa ovvero l'impegno contabile. Si provvede alla restituzione dei provvedimenti non apponendo il visto di regolarità contabile o l'attestazione di copertura finanziaria e quindi senza l'esecuzione delle prescritte registrazioni contabili nei seguenti casi:

- insufficienza della disponibilità finanziaria a copertura della spesa che si intende sostenere;
- erronea imputazione o prenotazione della spesa sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato sia essa riferita alla prenotazione della spesa ovvero alla registrazione dell'impegno contabile;
- assenza degli elementi costitutivi per la registrazione a bilancio degli impegni contabili;
- il provvedimento non è conforme ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.

Art. 3
Atti amministrativi

1. Per assolvere le proprie funzioni, il Direttore ed i Dirigenti dell'IBACN adottano atti amministrativi che assumono la forma della "determinazione".
2. Le determinazioni sono pubblicate ed archiviate nei modi e nelle forme disciplinate dalla normativa in vigore per gli atti della Regione Emilia Romagna.

Art. 4
Controlli nella fase dell'ordinazione e del pagamento

1. Prima di emettere gli atti di ordinazione della spesa, il Servizio competente effettua il controllo contabile (che condiziona l'adozione dei titoli di pagamento – ordinativi – richiesti dal responsabile del servizio titolare della spesa e delle risorse finanziarie attribuite) seguente, volto ad accertare la presenza degli elementi informativi previsti dall'ordinamento e da eventuali altre disposizioni normative e regolamentari anche a carattere organizzativo.

2. L'ordine ed il conseguente mandato di pagamento informatico, che rappresenta l'output del processo di controllo contabile operato, deve riportare oltre a tutti gli elementi costitutivi che identificano il creditore, il quantum dovuto ed i codici identificativi previsti per la transazione elementare fino al 5° livello del Piano dei Conti Integrato. Vengono verificati, nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, per gli ordinativi che abbiano a riferimento il riconoscimento di corrispettivi per le transazioni commerciali, e di 30 giorni per tutte le altre fattispecie, tutti gli elementi contabili richiesti per rendere liquida la spesa e i dati relativi al soggetto beneficiario, secondo le prescrizioni della legge contabile. In questa fase può essere richiesto anche un riesame successivo dell'atto di liquidazione, ove sia accertato che non presenti tutti gli elementi costitutivi richiesti dalla legge contabile.

Art. 5
Il Revisore Unico

1. Il Revisore unico dell'Ibacn è nominato dalla Giunta regionale tra i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e dura in carica quanto il Consiglio direttivo.
2. Il Revisore Unico svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'IBACN ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, esamina prima della loro adozione gli atti del bilancio di previsione, le variazioni generali e

l'assestamento, il rendiconto generale nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale e di quanto disposto dallo statuto.

3. Dei risultati dell'attività di vigilanza il Revisore unico riferisce, oltre che al Consiglio direttivo, alla Giunta regionale, anche su richiesta di quest'ultima. Al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni il Revisore Unico ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Istituto.
4. L'attività del Revisore Unico deve essere autonomamente verbalizzata. I verbali sottoscritti sono consegnati al Direttore e conservati in apposito registro.

Titolo III
Bilancio e gestione contabile

Art. 6
Autonomia contabile

1. Sulla base delle risorse assegnate dalla Regione, l'IBACN provvede alla loro autonoma allocazione per lo svolgimento delle finalità previste nella legge istitutiva, fatti salvi gli specifici vincoli stabiliti da eventuali accordi.
2. L'IBACN provvede altresì all'autonoma allocazione a bilancio delle risorse finanziarie derivanti da entrate proprie o da finanziamenti europei o di altri enti e nel rispetto di eventuali vincoli a specifiche destinazioni.

Art. 7
Il sistema dei controlli di regolarità contabile per le entrate

1. I controlli contabili nelle procedure di accertamento dell'entrata sono esercitati, sulla base delle specifiche attribuzioni normative ed organizzative, dal Servizio "Amministrazione generale dell'Istituto", ove istituito. Il controllo preventivo di regolarità contabile esercitato su questi atti si sostanzia nella verifica, eseguita sulla base di idonea documentazione, di:
   - corretta imputazione sul capitolo di bilancio in ragione della classificazione operata con l'utilizzo del Piano dei Conti Integrato;
   - sussistenza degli elementi costitutivi per la registrazione nelle scritture contabili degli accertamenti;
   - conformità ai principi, criteri e postulati dettati dalla disciplina contabile.
2. Qualora la registrazione di accertamento di entrata avvenga, secondo i principi dettati dal D.lgs. n. 118/2011, in assenza di atto strutturato nella forma del provvedimento amministrativo, i controlli, di cui al punto che precede, devono essere comunque assicurati e l'esito degli stessi condiziona la registrazione medesima. Il tempo massimo consentito per l'espletamento del controllo contabile è di 30 giorni dal ricevimento della proposta dell'atto.

Art. 8
Deliberazioni di variazione di bilancio

1. Al Servizio "Amministrazione generale dell'Istituto" compete il controllo contabile sulle proposte di deliberazione del Consiglio Direttivo e sulle determinazioni del Direttore aventi ad oggetto variazioni di bilancio. Il controllo si esercita attraverso l'espressione del visto preventivo di riscontro degli equilibri economico-finanziari. Nel caso in cui questi provvedimenti siano predisposti ed adottati dal Servizio "Amministrazione generale dell'Istituto" il controllo preventivo di regolarità contabile può essere assorbito dal controllo preventivo di regolarità amministrativa, che in questo caso contempla anche la verifica degli equilibri economico-finanziari.

Art. 9
Durata dell'esercizio

1. L'Esercizio finanziario ha la durata di un anno solare, inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 10
Bilancio e rendiconto

1. Annualmente l'IBACN predispone il Bilancio di Previsione, il Rendiconto Generale ed ogni ulteriore documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni previste dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia di amministrazione e contabilità.

Art. 11
Bilancio di previsione

1. Il bilancio di previsione è adottato entro il 21 dicembre dell'anno precedente, rappresenta il quadro delle risorse che l'IBACN prevede – sulla base delle indicazioni regionali – di acquisire e di impiegare, riferite ad un orizzonte temporale almeno triennale. Ha carattere autorizzatorio ed è aggiornato annualmente in occasione della sua approvazione.
2. Il bilancio di previsione finanziario comprende le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed è redatto secondo gli schemi previsti dalla normativa vigente e con le modalità previste dai principi contabili Il Bilancio approvato è trasmesso per l'approvazione alla Giunta Regionale.

Art. 12
Variazioni di Bilancio

1. Nel corso dell'esercizio il Consiglio Direttivo ed il Direttore con propri atti apportano le variazioni al Bilancio ritenute necessarie. Il provvedimento annuale di assestamento, adottato dal Consiglio Direttivo, è trasmesso alla Giunta regionale per l'approvazione.

Art. 13
Rendiconto Generale

1. Il rendiconto generale, indicante i risultati finale della gestione, è adottato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce. Il rendiconto generale viene trasmesso per l'approvazione alla Giunta Regionale.
2. La determina di approvazione del Rendiconto generale, unitamente alla relazione e agli allegati è sottoposta all'esame del Revisore unico che redige apposita relazione contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonché valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

Art. 14
Esercizio provvisorio

1. Qualora il Bilancio di previsione non sia stato adottato entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria si svolge nel rispetto di principi vigenti riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria.

Art. 15
Fatturazione elettronica. Conservazione sostitutiva

1. L'IBACN aderisce al sistema regionale per la fatturazione elettronica e per la dematerializzazione del ciclo degli acquisti.
2. L'IBACN provvede alla conservazione digitale delle fatture e degli altri documenti elettronici attraverso il Servizio Polo Archivistico Regionale (PARER).

Art. 16
Servizio di tesoreria

1. Per la gestione degli incassi e dei pagamenti l'Istituto si avvale delle disposizioni indicate nella convenzione di tesoreria in essere con la Regione Emilia Romagna attraverso la sottoscrizione o l'adesione ad apposita convenzione.

Art. 17
Norma finale

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali di settore.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi

IBACN

Claudio Leombroni, Direttore IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta CIB/2017/119

IN FEDE

Claudio Leombroni

OMISSIS

Il Segretario

Leombroni Claudio

IBACN - ISTITUTO PER I BENI ARTISTICI, CULTURALI E NATURALI

Firmato digitalmente dal Segretario Claudio Leombroni